

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 8/8/2000, n.15

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e ospedaliere e la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva e a ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito denominati "mense".

3. Per il conseguimento delle finalita' della presente legge, la Regione puo' erogare contributi ai Comuni e agli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonche' alle Aziende per i servizi sanitari e alle Aziende ospedaliere.

Art. 2 (Forniture e loro aggiudicazione)

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60 per cento del totale, cosi' come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura di prodotti agro- alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongano prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350/1999.

4. I prodotti devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a cio' abilitati, o agli altri regimi di certificazione e controllo identificati dal proprio provvedimento di tipicita'.

Note:

1. Interpretato il comma 3 da art. 7, comma 34, L.R. 23/2001

Art. 3 (Informazioni agli utenti)

1. I Comuni e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 3, all'inizio di ogni anno, devono fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di mensa:

- a) le sue condizioni generali;
- b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menù;
- c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.

2. L'effettuazione di tali iniziative deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura e alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Art. 4 (Contributi)

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata a erogare contributi:

a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura massima del 30 per cento calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi nella misura massima del 50 per cento.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale stabilisce anche i criteri di individuazione delle priorità previste dall'articolo 1, comma 2.

4. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, sono demandati alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio dello sviluppo agricolo.

Art. 5 (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con la denominazione <<Introduzione di prodotti biologici e iniziative di educazione alimentare>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 22 - programma 22.3 - rubrica n. 61 - spese correnti - con riferimento al capitolo 6806 (2.1.152.2.10.10) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione <<Contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche>> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.850 milioni, suddiviso in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con riferimento al capitolo 6807 (2.1.152.2.10.10) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione <<Contributi per iniziative di educazione alimentare>> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

3. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 98 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento d'attuazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

**TITOLO I
INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI
NELLE MENSE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE**

Art. 1
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del Comune, Scuola, Azienda, o ente richiedente, devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura Servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 2
(Documentazione)

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) bando della gara in base alla quale è stato scelto il fornitore dei prodotti agroalimentari destinati alle mense;

b) contratto di fornitura dei prodotti medesimi;

c) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (di seguito definita «legge» nel presente Regolamento), ed indicante in particolare la percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali;

d) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

e) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo;

f) dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento, da parte del soggetto erogatore dei pasti, del controllo di cui all'articolo 2, comma 4, della legge.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di Comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore,⁽¹⁾ a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

(1) Sostituite parole dall'art. 1, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

Art. 3

(Bandi di gara e contratti di fornitura)

1. I bandi di gara inerenti alle forniture debbono prevedere espressamente l'esclusione dalla gara stessa dei soggetti che non propongano i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

2. I contratti di fornitura debbono prevedere espressamente, quale clausola di decadenza, che il soggetto fornitore proponga i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

Art. 4

(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la fornitura dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali, nonché quelle eventuali per il confezionamento, per la distribuzione, per la manodopera e tutte le altre direttamente connesse alla somministrazione dei pasti.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili solo se sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre⁽²⁾ dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

(2) Sostituite parole dall'art. 2, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

Art. 6 (*Criteri di finanziamento*)

1. I richiedenti i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

a) Comuni, enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado;

b) Aziende per i servizi sanitari e Aziende ospedaliere.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa deve venire destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a). Compatibilmente con la disponibilità di fondi, potranno venire successivamente accolte le domande pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).

3. All'interno di ognuna delle due categorie di cui al comma 1, le domande vengono poste in ordine di priorità in funzione diretta della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali dimostrata dal richiedente, rilevabile dai contratti di fornitura e acclarata dalla relazione tecnico-economica.

4. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a euro 154.937,07,⁽³⁾ comunque nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.

5. La Giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la Giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 4, sempre nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge.

(3) Sostituite parole dall'art. 3, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

Art. 7 (*Altri obblighi dei beneficiari*)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge sono tenuti a inviare alla Direzione regionale dell'agricoltura e alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una dichiarazione attestante l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge medesima.

2. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno in cui sono stati richiesti i contributi medesimi, tranne in caso di deroga motivata, richiesta preventivamente e concessa dalla Giunta regionale.

3. La mancata effettuazione delle iniziative di cui al comma 1 costituisce elemento per la revoca del contributo eventualmente già concesso, la cui erogazione può comunque essere effettuata solo al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1.

TITOLO II

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 8 *(Presentazione delle domande)*

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del Comune, scuola, azienda o ente richiedente, devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura Servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto, unitamente alla domanda per l'ottenimento dei contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 9 *(Documentazione)*

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge, e contenente in particolare una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare messe in atto, nonché dei corsi e delle altre tipologie di aggiornamento professionale e di formazione cui il personale scolastico e addetto ai servizi mensa ha usufruito; dalla relazione dovrà inoltre risultare l'avvenuta promozione del modello di alimentazione mediterraneo;

b) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

c) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di Comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista

al comma 1, anche dalla dichiarazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

Art. 10
(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo prevede la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 11
(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di educazione alimentare degli utenti sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute, con esclusione delle iniziative realizzate con mezzi e personale già in dotazione al soggetto richiedente il contributo.

2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale sono ammissibili, per corsi, stage e altre metodiche formative, le spese di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonché quelle per il materiale didattico.

3. Le spese sono ammissibili solo se sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre⁽⁴⁾ dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

(4) Sostituite parole dall'art. 4, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

Art. 12
(Criteri di finanziamento)

1. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a euro 5.164,57,⁽⁵⁾ comunque nel rispetto della percentuale del 50 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.

2. La Giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la Giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 1, sempre nel rispetto della percentuale fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge.

3. I contributi richiesti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge, devono venire erogati prioritariamente a favore dei soggetti che li hanno richiesti e ottenuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge medesima. In tale caso l'ordine di priorità deve coincidere con quello formato ai sensi dell'articolo 6.

4. In caso di ulteriore disponibilità finanziaria, possono venire accolte ulteriori richieste, utilizzando gli stessi criteri e lo stesso ordine di priorità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

(5) Sostituite parole dall'art. 5, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 (Norme transitorie)

1. In via transitoria per l'anno 2000, le domande di cui agli articoli 1 e 8 devono venire presentate entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le spese per le quali vengono inoltrate le domande di cui al comma 1 sono ammissibili purché sostenute tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.